



COMMERCIALISTI

REVISORI LEGALI

Santa Croce sull'Arno, li 31 gennaio 2024.

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 5/2024

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni

(consulente del lavoro)

Dott. Luca Grossi

(commercialista – revisore legale)

Dott.ssa Benedetta Caponi

(commercialista)

Dott.ssa Francesca Bartolommei

(commercialista)

Dott. Filippo Bartolommei

(commercialista)

Dott.ssa Paola Urti

(avvocato)

**DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024
RICHIESTA DATI**

Il **modello IVA 2024**, relativo alla dichiarazione annuale IVA del **periodo d'imposta 2023**, deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, a decorrere dal 1° febbraio 2024 ed entro il 30 aprile 2024.

VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro, per cui considerando l'arrotondamento all'unità di euro, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Il saldo IVA del 2023 può essere versato entro:

- il 18.3.2024 (termine ordinario) in quanto il giorno 16 cade di sabato;
- il 1.7.2024 (in quanto il 30.06 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);
- il 31.7.2024, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).

OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE

Il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.

La disciplina in esame è stata modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 8.1.2024 n. 1, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Le nuove disposizioni sono quindi applicabili anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2023, derivante dalla dichiarazione IVA 2024, da effettuare nel 2024.

Scadenza delle rate

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina, deve concludersi entro il 16 dicembre (in precedenza la rateizzazione doveva invece concludersi nel mese di novembre).

via Basili, 4/C - 1° e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336

info@sca.pi.it

www.sca.pi.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.

Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:

- giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.

Numero massimo di rate

In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2023, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 18.3.2024;
- 7 rate, per i pagamenti iniziati entro l'1.7.2024; la seconda rata, infatti, scade il 16.7.2024;
- 6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 31.7.2024.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L'opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale¹) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

UTILIZZO CREDITO IVA EMERGENTE

Si ricorda che:

- l'importo al di sopra del quale è necessario il **visto di conformità** in dichiarazione (o la sottoscrizione dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile) per l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale, è di **5mila euro**.
- Il momento a partire dal quale è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva annuale in misura superiore a 5mila euro è **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione da cui il credito emerge.
- Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può quindi essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del **16 gennaio 2024** (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
- In tutti i casi di utilizzo in compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire **esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel)** e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking.

¹ I mesi si considerano quindi tutti di 30 giorni (si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48, § 2.2 e 12.6.2002 n. 50, § 19.4).

- Per chi avesse maturato nel 2022 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2023, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2022) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2023, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2023.
- Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso, in presenza delle casistiche prestabilite, senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione.

LIMITI ALLE COMPENSAZIONI

Ricordiamo che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di **debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro**, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato).

NOVITA' – la legge di bilancio 2024 ha introdotto, con decorrenza 1.07.2024, il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano somme iscritte a ruolo scadute per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. La norma preclude quindi l'accesso alla compensazione orizzontale in maniera totale, escludendo quindi l'accesso alla compensazione orizzontale per l'eventuale eccedenza.

Si precisa anche che le discipline sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrate riguardano soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

ELENCO DOCUMENTI DA PREDISPORRE

Con la presente Vi chiediamo inoltre la sollecita predisposizione di copia della documentazione di seguito elencata e dei prospetti riportati nelle pagine successive.

1. tabulato annuale IVA vendite suddiviso per aliquote e tipologia di operazioni IVA (non imponibili, esenti, ecc.);
2. tabulato annuale IVA acquisti suddiviso per aliquote e tipologia di operazioni IVA (non imponibili, esenti, ecc.);
3. copia del mastrino contabile relativo al conto "ERARIO C/IVA";
4. liquidazioni IVA mensili/trimestrali;
5. elenco dei versamenti mensili/trimestrali e degli eventuali ravvedimenti operosi;
6. copia dei modelli F24 di cui al punto precedente;
7. copia del modello F24 relativo al versamento dell'acconto IVA di dicembre e indicazione della modalità utilizzata per il relativo calcolo (es. metodo storico, metodo previsionale, metodo analitico - effettivo);
8. credito IVA anno 2022 utilizzato in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2023 (allegare copia dei modelli F24) o richiesto a rimborso nell'anno 2023;
9. rimborsi infrannuali richiesti o credito risultante dai primi 3 trimestri del 2023 compensato nel modello F24 (allegare copia dei modelli di versamento);

10. copia delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, se non presentate dallo Studio;
11. indicazione dell'importo degli acquisti effettuati con contribuenti che si sono avvalsi di regimi agevolativi forfetari;
12. indicazione dell'importo degli acquisti effettuati con contribuenti che si sono avvalsi della disposizione "IVA per cassa", se si è in regime di "IVA per cassa";
13. indicare se nel corso dell'anno 2023 sono stati effettuati versamenti IVA con il modello F24 immatricolazione auto UE e allegare copia dei relativi modelli F24;
14. indicare se sono state effettuati acquisti, cessioni e locazioni di immobili (abitativi, strumentali, patrimonio);
15. indicare se sono state effettuate operazioni nei confronti di condomini;
16. indicare se sono state effettuate operazioni rientranti nel regime del margine;
17. indicazione dell'importo degli acquisti e delle cessioni di telefoni cellulari, microprocessori, unità centrali di elaborazione, console da gioco, tablet e Pc e laptop nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio con applicazione del meccanismo del reverse charge;
18. indicazione dell'importo degli acquisti e delle cessioni di servizi del comparto edile e settori connessi e di beni e servizi del settore energetico con applicazione del meccanismo del reverse charge;
19. indicazione dell'importo delle operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici con applicazione dello "split payment";
20. comunicazione delle eventuali opzioni, rinunce e revoche;
21. QUADRO VP comunicazione dei dati liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2023 se si decide di inviarlo con la dichiarazione IVA;
22. Le seguenti tabelle:

Indicazione utilizzo del credito Iva 2023

TOTALE IVA a credito 2023

da suddividere in:

- | | |
|---|---------|
| 1. Importo di cui si chiede il rimborso | € _____ |
| 2. Importo da riportare a nuovo in Iva al 01/01/2024 | € _____ |
| 3. Importo che si intende utilizzare in compensazione orizzontale nel modello F24 | € _____ |

VF - Ripartizione degli acquisti 2023

Indicare il totale degli acquisti (compresi quelli intracomunitari e le importazioni) al netto di IVA registrati nel 2023

e suddividere tale valore in:

- | | |
|---|---------|
| 1. Costo dei beni ammortizzabili sia materiali che immateriali, compreso il prezzo di riscatto dei beni in leasing ed i beni di valore inferiore a € 516,46 | € _____ |
|---|---------|

2. Costo dei beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni) e
 Ammontare complessivo dei canoni leasing, affitto, usufrutto,
 noleggio e altri contratti a titolo oneroso € _____

3. Costo dei beni destinati alla rivendita, delle materie prime,
 sussidiarie, di consumo e accessorie, dei semilavorati, degli
 imballaggi utilizzati per la produzione di beni e servizi € _____

4. Importo complessivo degli acquisti di altri beni e servizi inerenti
 all'attività d'impresa non compresi nei codici precedenti, ottenuto
 per differenza fra il totale degli acquisti sopra indicato e la somma
 dei campi precedenti € _____

VE – Cessione di beni ammortizzabili 2023

Riportare l'ammontare delle cessioni di beni ammortiz-
 zabili (per gli esportatori abituali procedere al dettaglio
 delle cessioni per singolo mese) € _____

VT - Ripartizione delle vendite 2023

Indicare il
totale imponibile VENDITE al 4% € _____ **totale imposta su VENDITE al 4%,**
10% e 22% € _____ **10% e 22%** € _____

e ripartire i valori di cui sopra tra

soggetti IVA € _____ € _____

consumatori finali € _____ € _____

In caso di cessioni a consumatori finali specificare la regione/provincia autonoma dove viene svolta l'attività:

Abruzzo	€ _____	€ _____
Basilicata	€ _____	€ _____
Bolzano	€ _____	€ _____
Calabria	€ _____	€ _____
Campania	€ _____	€ _____
Emilia Romagna	€ _____	€ _____
Friuli Venezia Giulia	€ _____	€ _____
Lazio	€ _____	€ _____
Liguria	€ _____	€ _____
Lombardia	€ _____	€ _____
Marche	€ _____	€ _____
Molise	€ _____	€ _____
Piemonte	€ _____	€ _____
Puglia	€ _____	€ _____
Sardegna	€ _____	€ _____



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

S.CROCE



Sicilia	€ _____	€ _____
Toscana	€ _____	€ _____
Trento	€ _____	€ _____
Umbria	€ _____	€ _____
Valle d'Aosta	€ _____	€ _____
Veneto	€ _____	€ _____

Per gli esportatori abituali, che effettuano acquisti senza applicazione dell'IVA a seguito di dichiarazione d'intento, predisporre inoltre:

1. indicazione della metodologia:

plafond solare plafond mensile

2. riepilogo mensile degli acquisti in Italia effettuati utilizzando il plafond;

3. riepilogo mensile degli acquisti intracomunitari effettuati utilizzando il plafond;

4. riepilogo mensile delle importazioni effettuate utilizzando il plafond;

5. tabulato mensile IVA vendite suddiviso per aliquote e tipologia di operazioni IVA (non imponibili, esenti);

6. dettaglio mensile delle cessioni di beni ammortizzabili.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati